



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 265 del 30/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. PROROGA ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario che attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e la presenza dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. PROROGA ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

VISTA la delibera C.C. n. 4 del 27.02.2025, con la quale il C.C. ha espresso indirizzo per l'affidamento della gestione della piscina comunale di San Gimignano alla società in house Aquatempa spa Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Sede: viale delle Olimpiadi, 92 - 50053 Empoli (FI) Codice fiscale, partita IVA 02711230546, per l'anno 2025, prorogabile per un ulteriore anno, fino al 31.12.2026 così come di seguito:

1. di apprezzare positivamente la Proposta progettuale ed il Piano Economico Finanziario presentati da Aquatempa - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata – pervenuta al protocollo generale dell'Ente e registrata con prot. n. 26924 del 3.12.2024, relativa alla gestione della piscina del Comune di San Gimignano per il biennio 2025-2026, che risultava allegata all'atto quale parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto della relazione prodotta dalla società Paragon Business Advisors, con nota PEC, acquisita la Protocollo Generale in data 04.02.2025, prot- n. 2707 contenente l'analisi di coerenza della proposta progettuale per la gestione del servizio per l'anno 2025 con opzione di proroga per l'anno 2026, rimessa da Aquatempa S.P.A., Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Sede: viale delle Olimpiadi, 92 - 50053 Empoli (FI) Codice fiscale, partita IVA 02711230546, con la quale esprime un parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale dell'in house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti e dei vincoli organizzativi della società, che risultata allegata all'atto sopra citato;
3. di approvare gli elementi essenziali del nuovo contratto di servizio che dovrà essere stipulato con Aquatempa, da riportare nello stesso contratto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 211 del 26-03-2025 con la quale si procedeva ad affidare ad Aquatempa la gestione della piscina del Comune di San Gimignano per l'anno 2025 (termine 31.12.2025) con facoltà di proroga di 1 anno (31.12.2026), approvando lo schema di contratto da stipulare;

VISTO il contratto Repertorio n. 2596 del 04.4.2025, avente ad oggetto "Contratto di servizio fra il Comune di San Gimignano ed Aquatempa s.s.d. a r.l. per la gestione dell'impianto natatorio di San Gimignano per l'anno 2025", che prevedeva all'art. 4 "Decorrenza e durata del contratto", la possibilità, prima della scadenza, che il Comune di San Gimignano potesse deliberare la proroga del contratto per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, al fine di conseguire livelli elevati di efficacia, efficienza ed economicità;

RILEVATO CHE:

- Aquatempa è una società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. 175/2016 e

modificato con D.Lgs. 100/2017), che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal comune di San Gimignano;

- Aquatempa è partecipata dal comune di San Gimignano per una quota pari al 20% del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- la società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei comuni soci;
- la società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste all'art 7 del codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina comunale;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- l'art 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. in tal modo viene affermata l'equiordinazione dei tre modelli, previsti anche all'art. 7 del nuovo Codice dei Contratti D.Lg 36/2023 :
 - autoproduzione (in house);
 - cooperazione tra amministrazioni;
 - esternalizzazione (gare);
- le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato ma, come detto, l'in house providing non costituisce un etero affidamento ma un sistema di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;
- il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza una autogestione del pubblico servizio da parte della PA e non costituisce un modello eccezionale, bensì ordinario; l'in-house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione. rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;
- se è vero che l'in- house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza

interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti dell'in house, tra i quali quelli previsti dall'art 17 del D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201, in relazione alla motivazione;

VISTI in particolare:

- l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house, servizi attraverso affidamenti nel rispetto della disciplina del codice dei contratti, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
- l'art. 14, comma 1, lettera C) del D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che dispone, fra l'altro, la possibilità del ricorso ad affidamento a società in-house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs medesimo;
- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs 23 dicembre 2022 , n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che dispone al comma 1, che "gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016";
- l'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, che dispone che "le società in-house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

VISTE:

- la deliberazione n. 62 del 18.12.2025 "Revisione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di San Gimignano approvazione revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e approvazione relazione ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);
- la deliberazione C.C. n. 63 del 18.12.2025, con la quale si procedeva ad approvare la relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 tra i quali la gestione della piscina comunale affidata a società in house;

CONSIDERATO CHE l'affidamento del servizio di gestione della Piscina comunale di cui al contratto Rep. n. 2596 del 04.04.2025, è in scadenza il 31.12.2025, e che risulta necessario pertanto procedere alla proroga dell'affidamento per la gestione dell'impianto, per l'anno 2026;

DATO ATTO che dalla nota prot. n. 26924 del 3.12.2024, inviata per PEC da Aquatempa spa Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Sede: viale delle Olimpiadi, 92 - 50053 Empoli (FI) Codice fiscale, partita IVA 02711230546, contenente l'offerta tecnico-economica finalizzata all'affidamento diretto della gestione della piscina comunali per l'anno 2025 con opzione di proroga per l'anno 2026, che risultava allegata alla deliberazione C.C. n. 04/2025 nonché alla determinazione n. 211/2025, emerge per l'impianto di cui all'oggetto un corrispettivo presunto di gestione dovuto dal Comune proprietario dell'impianto per l'esercizio 2026 pari ad € 51.691, 00 oltre IVA;

RILEVATO CHE:

- la valutazione comparativa e l'analisi di mercato costituiscono motivazione logica, diretta espressione dei generali principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 costituzione e degli obblighi di motivazione dell'atto in base all'art. 3 della l. 241/1990 e, in definitiva, del potere-dovere della governance pubblica di render conto di scelte discrezionali fortemente strategiche;
- la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi pubblici spetta alle singole amministrazioni che, nell'esercizio dei propri poteri, potranno/dovranno esercitare una discrezionalità tecnica logicamente e congruamente motivata in ordine alla tipologia di affidamento;
- nella scelta del modello più idoneo a soddisfare appieno gli interessi in concreto, la p.a. dovrà decidere, articolando la logica motivazionale tramite valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuando il modello più efficiente e più economico, con adeguata istruttoria e motivazione e che tale logica motivazionale della scelta discrezionale;
- il servizio in oggetto è stato gestito da Aquatempa in modo efficiente ed economico e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standards qualitativi richiesti per l'erogazione delle prestazioni, previsti nel contratto di servizio attualmente in corso;

DATO ATTO che:

- come risulta dall'allegato "A" alla delibera C.C. n. 04/2025 ed alla determinazione n. 211/2025, la società Paragon Business Advisors S.r.l., ha prodotto una relazione contenente l'analisi di coerenza della proposta progettuale per la gestione del servizio per l'anno 2025 nonché sull'opzione di proroga per l'anno 2026, rimessa da Aquatempa S.P.A., esprimendo un parere di coerenza dei costi riportati nella proposta del gestore con il modello gestionale dell'in-house providing, tenuto conto degli obblighi di servizio imposti e dei vincoli organizzativi della società e del rispetto dei presupposti di cui all'art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022;
- dalla suddetta relazione rimessa dalla società Paragon Business Advisors S.r.l., in ragione dell'impianto natatorio di San Gimignano, si rileva che, alla luce delle analisi effettuate e degli indici considerati per il confronto fra Aquatempa e il campione utilizzato come riferimento di mercato, si ritiene di poter affermare che i costi presentati dalla società risultano coerenti rispetto al mercato di riferimento e rendono giustificabile il valore di corrispettivo pubblico erogato per la piscina comunale;

RICHIAMATI:

- i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost. e dell'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990;
- i D.Lgs n. 175/2016 "Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.Lgs. n. 100/2017 "Correttivo al Testo Unico delle Partecipate";
- le Direttive appalti e concessioni del 2014 ed in particolare l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE – per il settore appalti, l'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE – concessioni – e l'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE – settori speciali – con cui è stato normato puntualmente l'istituto dell'in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;
- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs 36/2023 e s.m.i., che ha recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle

Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;

RILEVATO che:

- la Società Aquatempa ha tuttora i requisiti per essere qualificata come Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 175/2016 e modificato con D.Lgs.n. 100/2017);
- a rafforzamento del controllo analogo congiunto sono stati formalizzati i nuovi patti parasociali, approvati dal Consiglio comunale del Comune di San Gimignano con deliberazione C.C. n. 69 del 27.09.2022;

VISTA la nota prot. n. 28073 del 29.12.2025 della società Aquatempa S.S.D, dalla quale si rileva la disponibilità alla proroga dell'affidamento per l'anno 2026, agli stessi patti e condizione di cui alla la Proposta progettuale ed il Piano Economico Finanziario dell'impianto natatorio comunale, presentati dalla medesima per le annualità 2025 - 2026 nonché alle condizioni del contratto Rep. n. n. 2596 del 04.04.2025;

DATO atto che per la gestione dell'anno 2026 dell'impianto natatorio comunale si stima una spesa pari a € 51.691,00 IVA esclusa, € 63.063,00 IVA compresa, a titolo di corrispettivo, e tale somma trova adeguata copertura sul bilancio di previsione 2026-2028;

VALUTATA positivamente, in ragione di quanto sopra espresso, la possibilità di procedere alla proroga dell'affidamento della Proposta progettuale di gestione ed il piano economico sopracitati per l'anno 2026;

DATO ATTO che il R.U.P. Dell'affidamento è il Dirigente del settore Servizi alla Cultura e alla Persona Dott. Valerio Bartoloni;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in premessa che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione.
2. di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, indirizzo positivo in merito alla proroga dell'affidamento del servizio di gestione della piscina comunale di San Gimignano in regime di in house providing ad Aquatempa - società in house Aquatempa spa - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Sede: viale delle Olimpiadi, 92 - 50053 Empoli (FI) Codice fiscale, partita IVA 02711230546 per l'anno 2026.
3. di demandare, al Dirigente del settore Servizi alla Cultura e alla Persona, in esecuzione del suddetto indirizzo, l'approvazione degli atti di propria competenza.
4. di dare atto che le risorse per l'erogazione del corrispettivo presunto per l'anno 2026 pari a € 51.691,00 IVA esclusa, trova adeguata copertura sul bilancio di previsione 2026-2028.
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO